



# COMUNE DI PRALBOINO

Provincia di Brescia

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>155</b>
<b>Data di registrazione</b>	<b>30-09-2022</b>

ORIGINALE

**Oggetto :** COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

### RICHIAMATI:

- il decreto sindacale n. 3 del 23.6.2022 di nomina della sottoscritta rag. Aimò Domenica a Responsabile dell'area affari generali, finanziaria e tributi del Comune di Pralboino, ai sensi e agli effetti dell'art. 109, comma 2, e con funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'articolo 56 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS) che disciplina il ruolo ed i compiti dei Responsabili di Servizio titolari di posizioni organizzative;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.3.2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31.3.2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG – anno 2022;

VISTA la propria determinazione n. 114 del 09.12.2021 di costituzione del Fondo delle Risorse decentrate per l'anno 2021 e il C.C.D.I. 2021, stipulato in data 29.12.2021, per la distribuzione dello stesso;

RICHIAMATA la delibera n. 95 del 19.12.2019 che approva il regolamento incentivi obiettivi settore entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che destina una percentuale nella misura massima del 5% delle riscossioni IMU/TARI, dovute a maggior gettito di imposta accertato e riscosso, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato entro i termini consentiti dalla legge;

CONSIDERATO CHE tali risorse sono destinate al potenziamento delle risorse strumentali dell'ente (1%) e al riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente (4% omnicomprendivo), anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati;

VERIFICATO CHE il maggiore gettito IMU incassato nel 2021 a seguito di operazione contabile di accertamento, certificato a rendiconto, è di euro 94.474,00;

RICHIAMATA la recente delibera n. 19/SEZAUT/2021/QMIG del 10 dicembre 2021 in materia di incentivi alle entrate, con la quale la Corte dei Conti Sezione Autonomie ha risposto ad una questione di massima su *“Applicabilità dell’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018 nel caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto”* affermando il seguente principio di diritto:

- *La locuzione “entro i termini stabiliti dal Testò Unico di cui al d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuta nell’art. 1, Comma 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministero dell’Interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, del TUEL e, per il rendiconto, con legge;*

DATO ATTO che sia il bilancio di previsione 2021 e 2022 che il rendiconto 2021 sono stati approvati nei termini consentiti dalla legge;

VISTA, altresì, la delibera della Giunta comunale n. 94 del 19.12.2019 che approva il regolamento per la destinazione delle risorse ex art. 208 del D. Lgs. 285/1992 al fondo di previdenza complementare “Perseo/Sirio” per il personale della Polizia Locale del Comune di Pralboino, fondo che non viene ricompreso nel trattamento accessorio oggetto di determina;

PREMESSO CHE:

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l’altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all’anno 2017 nella sua parte fissa;
- l’art.67 del nuovo contratto rubricato “Fondo risorse decentrate: costituzione” prevede che “decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017 ... confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”;
- l’art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla lettera a) alla lettera k) - con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che “in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza” con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di

programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari

- l'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- l'art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico" con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l'anno 2021 sono pari € 665,60 (art.67, comma 2, lett.a e pari ad € 714,70(art.67, comma 2, lett.b);

#### CONSIDERATO CHE:

- il d.l. 34/2019, come integrato dal DM 17 marzo 2020 ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- è stato, quindi, necessario procedere da un lato al calcolo del valore del salario accessorio complessivo certificato nell'anno 2016, ai sensi del citato art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, e dall'altro lato è stato determinato il valore del salario medio pro capite dividendo l'importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, valore questo da inserire nel caso in cui il personale a tempo indeterminato al 31/12/2021 fosse maggiore di quello censito al 31/12/2018 e, tenuto conto che, detta differenza non rileva ai fini del limite del non superamento del trattamento accessorio dell'anno 2016, mentre in caso di riduzione di personale rispetto alla consistenza rilevata al 31/12/2018, il valore del limite resta ancorato a quello dell'anno 2016;

DATO ATTO che dalla verifica è risultato che il personale non è variato;

#### RILEVATO CHE:

- la costituzione del fondo spetta all'ente e per esso alla competenza del responsabile del servizio del personale, ad eccezione delle risorse addizionali, all'interno dei limiti fissati

dall'art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui all'art.67 comma 4, del CCNL 2016-2018 secondo cui "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza";

- il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate", con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo;

PRESO ATTO CHE sono state inserite le risorse escluse a fronte e in coerenza con l'approvazione dei seguenti regolamenti: a) sulla distribuzione degli incentivi tecnici pari a zero; b) sugli incentivi tributari inseriti dalla legge di bilancio 2019 al comma 1091 dell'articolo unico;

RILEVATO CHE: l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, ha individuato un unico importo consolidato con le risorse stabili 2017 che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi in euro 23.642,88;

DATO ATTO inoltre che la verifica del rispetto dei limiti che incidono sulla costituzione del Fondo per l'anno 2022, e in particolare quello previsto dal D.Lgs. n. 75/2017, art. 23 co. 2, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, verrà riscontrato in modo puntuale nella determinazione definitiva delle risorse decentrate, comprensiva di quelle di natura variabile autorizzate dalla Giunta comunale;

CONSIDERATO che le risorse fisse sono state adeguate ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, secondo cui "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio";

RILEVATO pertanto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, risultano pertanto essere pari ad €. 23.642,88;

VISTA:

- l'allegata tabella di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2022, predisposta nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la relazione tecnico illustrativa per la parte relativa alla costituzione del fondo che unitamente alla tabella di costituzione del fondo dovrà essere oggetto di certificazione da parte dell'organo di revisione contabile;

RICHIAMATI i seguenti articoli del CCNL 21.5.2018:

- Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018 fondo unico consolidato

- Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018 incremento del fondo pari ad € 83,20/unità di personale presente al 31.12.2015 (decorrenza 1.1.2019)
- Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018 differenza fra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni;
- Art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018 risparmi fondo anni precedenti;
- Art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018 integrazione 1,2% monte salari 1997;
- Art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21.5.2018 integrazione delle risorse per finanziare specifici obiettivi individuate dall'Ente);
- Art. 10 CCNL 31.3.1999 indennità di posizione organizzativa e di risultato;

DATO ATTO che il fondo, complessivamente di euro 53.554,42 si compone di:

- una parte stabile quantificata in € 23.642,88:
 

unico importo consolidato	€ 22.262,58
nuovo incremento dal 2019	€ 665,60
differenza contratt. Progress.	€ 714,70
- una parte variabile quantificata in € 12.422,60:
 

risparmi anni precedenti	€ 323,76
integrazione 1,2%	€ 1.175,28
integrazione risorse obiettivi	€ 8.067,20
gli incentivi alle entrate calcolati in €	2.856,36

CONSIDERATO CHE costituiscono il fondo al fine del suo limite anche:

- le indennità di posizione e risultato quantificate in € 16.139,34 e il fondo lavoro straordinario di € 1.349,60;

VISTI gli allegati alla presente che ne formano parte integrante:

- limite 2016
- vincolo 2017
- fondo 2021

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 62 del 24.8.2022 “atto di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo di produttività anno 2022 e direttive contrattazione decentrata 2022”;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso con verbale n. 6 del 29.9.2022, atti prot. n. 6122;

VISTI i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali; VISTO il bilancio per l'esercizio in corso;

#### **DETERMINA**

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di considerare quale parte integrante la relazione tecnico illustrativa sulla costituzione del fondocosi come definito nel modello della Ragioneria Generale dello Stato;
4. di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2022, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del D. Lgs.75/2017 e dell'art. 67 comma 7 del CCNL 2016-2018;
5. che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022-2024, sui rispettivi capitoli di bilancio, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il 31 dicembre dello stesso anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2022;
6. di stanziare la somma di euro 1.800,00 per previdenza complementare Perseo/Sirio per l'agente di polizia locale di Pralboino;
7. di dare informazione del presente atto alle OO.SS., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs.165/2001 e dell'art. 4 CCNL 21/5/2018, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
8. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2022 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co. 2, del D. Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
9. di dare atto che la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di eventuali novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
10. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il responsabile del servizio sottoscrittore del presente provvedimento.

30-09-2022

**RESPONSABILE DEL SETTORE**



Rag. Domenica Aimò

Per

Il c

- n

- i

- e

de

20

- p

- P

su

- n

- p

- t

su

- r

tra

Mo

Il f

Re

Se

Ri

La

vi

pr

■

**COMUNE DI PRALBOINO**  
(Provincia di Brescia)

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ILLUSTRATIVA**  
**FONDO RISORSE DECENTRATE 2022**

Il quadro delle risorse tiene conto dei seguenti elementi:

- n. 1 dipendente con P.O. area affari generali, finanziaria e tributi;
- inserimento di un dipendente cat. D che nel 2014 ha perso l'indennità di posizione dal mese di maggio;
- assunzione di un dipendente part time 12 or a partire dal mese di dicembre 2015 e trasformazione dell'orario di lavoro da 12 a 24 ore a partire dal mese di ottobre 2016 e da 24 a 30 ore dal mese di ottobre 2017;
- progressioni orizzontali di due dipendenti da cat C4 a cat. C5 a decorrere dal 1.4.2015;
- pensionamento di dipendente cat. B5 dal mese di settembre 2018 con conseguente rilascio di risorse sulla progressione B1/B5;
- nuova assunzione dipendente B3 dal 26 agosto 2019
- progressioni orizzontali di n. 3 dipendenti dal 1.1.2019 per una spesa di € 2.896,01;
- trasferimento per mobilità di n. 1 dipendente cat. C5 dal 16.6.2022 con conseguente rilascio di risorse sulla progressione orizzontale C1/C5 dal 16.6.2022;
- nuova assunzione cat. C1 con decorrenza 15.4.2022 con invarianza della spesa complessiva relativa al trattamento accessorio;

**Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Il fondo delle risorse decentrate 2022, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	23.642,88
Risorse variabili	9.242,48
Risorse variabili incentivi entrate al netto di cpdel e irap	2.856,36
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 risparmi di spesa (straordinario e produttività)	323,76
risorse destinate alla posizione P.O. indennità di posizione	12.911,47
risorse destinate alla retribuzione di risultato P.O.	3.227,87
risorse destinate al pagamento compenso straordinario	1.349,60
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO 2022</b>	<b>53.554,42</b>

**Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità "RISORSE STABILI"**

**Risorse storiche consolidate**

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 23.642,88 in relazione agli aumenti contrattuali previsti dal CCNL 21.5. 2018 di € 714,70 sulle progressioni e di € 665,60 sul fondo art. 65 comma 2 lettera a).

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl compresi nel fondo consolidato

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	691,89
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	857,95
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	902,77
CCNL 21.5.2018 ar. 65 comma 2 lettera a)	665,60
CCNL 21.5.2018 aumento contrattuale Progressioni orizzontali	714,70

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	2.843,04
<b>CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)</b>	<b>1.164,63</b>
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	1.055,96
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	51,17
CCNL 1999 art. 15, comma 1, lett. g) - LED anno 1998 Art. 15, comma 1, lett. j) risorse aggiuntive	443,00 489,70

RIDUZIONE PER PENSIONAMENTO DIPENDENTE DA SETTEMBRE 2012

- 915,46

Sezione II – “RISORSE VARIABILI”

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	
Art. 15, comma 2	1.175,28
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni decurtato di euro 471,06 per riduzione storica personale	8.067,20
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	323,76
Incentivi entrate al netto degli oneri riflessi	2.856,36
toale	12.422,60

\* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.



**Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo “DECURTAZIONI STORICHE”**

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni già presenti nelle tabelle sopra scritte:

Descrizione	Importo
<b>Parte stabile</b>	
Trasferimento personale ATA	
CCNL 31/3/1999 articolo 7	
CCNL 1/4/1999 articolo 19	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa) pensionamento dipendente	915,46
<b>Totale riduzioni di parte stabile</b>	<b>915,46</b>
<b>Parte variabile</b>	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	471,06
<b>Totale riduzioni di parte variabile</b>	<b>471,06</b>
<b>Totale generale riduzioni</b>	<b>1.386,52</b>

**Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

Descrizione	Importo
A) risorse fisse	23.642,88
B) Risorse variabili	12.422,60
C) Risorse destinate alle P.O. comprensive di indennità e risultato	16.139,34
D) fondo compenso straordinario	1.349,60
D) INCENTIVO RUP PER PROGETTAZIONE EX LEGGE MERLONI (OMNICOMPENSIVO)	0
<b>Totale</b>	<b>53.554,42</b>

**Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa****Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 16.139,34 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	
Progressioni orizzontali	
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	16.139,34
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	
Altro	
<b>Totale</b>	<b>16.139,34</b>

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL .

Altre somme non comprese nel fondo:

- previdenza complementare agente di polizia locale di euro 1.800,00.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Le risorse stabili ammontano a € 23.642,88 destinate a compensi aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali). Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso 2022 SONO destinati euro 252,35 alle progressioni orizzontali, derivanti dai risparmi sulle progressioni C1/C5 di dipendente trasferito per mobilità ad altro ente dal 16.6.2022.

**Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate a capitolo di spesa dedicati, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2022 rispetto al fondo 2016 è rispettato come da allegati

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo ed oneri riflessi come determinato dall'Amministrazione è impegnato agli appositi capitoli del bilancio 2022, anche in FPV.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO  
Rag. Aimo Domenica

Pralboino, 21.9.2022



## COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2022

FONDO DI PARTE STABILE			
Norma di riferimento	Norma	Descrizione	Somma
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.	Fondo unico consolidato	22.262,58 €
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari alla 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	Risorse per le alte professionalità non utilizzate	- €
Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018	€ 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31.12.2015 ( a partire dal 2019)	Nuovo incremento dal 2019	665,60 €
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	L'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	Differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni	714,70 €
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	RIA ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Trattamenti economici più favorevoli prima del CCNL	- €

## COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2022

Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	<i>Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017</i>	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni	- €
Art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018	<i>Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare</i>	Riduzione stabile del fondo del lavoro straordinario dall'anno 2018	- €
Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018	<i>Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale</i>	Incremento del fondo per aumento della dotazione organica	- €
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2017	<i>Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</i>	Riduzione delle risorse stanziare nel 2017 per la Posizioni Organizzative negli Enti con la dirigenza	- €
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	<i>Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017</i>	Riduzione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni	- €
Art. 6-bis D.Lgs. 165/2001	<i>In caso di esternalizzazione dei servizi le amministrazioni interessate provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale</i>	Riduzione per esternalizzazione di servizi	- €
<b>TOTALE FONDO DI PARTE STABILE</b>			<b>23.642,88 €</b>

Art. 32 cor  
comma 1

Art. 67 cor

Art. 67 co

Art. 67 co

Art. 67 co

Art. 59, C.

Art. 67 co

Art. 67 co

90/2014

Art. 67 co

**COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2022**

FONDO DI PARTE VARIABILE			
Norma di riferimento	Descrizione	Riferimenti	Somma
Art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004 come integrato dall'art. 67 comma 1	<i>Incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art.10 (alte professionalità)</i>	Risorse accantonate relative alle alte professionalità qualora non utilizzate	- €
Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018	<i>Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001</i>	Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali	- €
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	<i>Risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98</i>	Risparmi di gestione	€
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016	<i>Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge</i>	Incentivi funzioni tecniche	- €
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 3, C. 57, L.662/1996, Art. 59, C.1, lett. P), D.Lgs. 446/1997	<i>Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge al lordo di Cpdel e Irap</i>	Recupero evasione ICI	2.856,36 €
Art. 67 comma 2 lett. c) e Art. 70-ter CCNL 21.5.2018	<i>Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge</i>	Risorse ISTAT	- €
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 9 comma 6 D.L. 90/2014	<i>Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge</i>	Compensi professionali avvocatura	- €
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	<i>Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio</i>	RIA del personale cessato nell'anno in corso	- €

## COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2022

Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999	Risparmi straordinario anno precedente	- €
Art. 67 comma 2 lett. f) CCNL 21.5.2018	Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati	Risorse messi notificatori	- €
Art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	Risorse per il personale delle case da gioco	- €
Art. 67 comma 2 lett. k) CCNL 21.5.2019	Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni nell'anno in corso	- €
Art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	Risparmi anno precedente	323,76 €
Art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018	In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	Integrazione 1,2% MS 1997	1.175,28 €
Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018	Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Incremento del fondo per aumento della dotazione organica anno in corso	- €
Art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21.5.2018	Gli enti possono stanziare apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale	Integrazione delle risorse per finanziare specifici obiettivi di PEG	8.067,20 €
Art. 56-quater comma 1 lett. c) CCNL 21.5.2018	Erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale	Progetti di vigilanza	
<b>TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE</b>			<b>12.422,60 €</b>

RIDU

Art. 2

FON

Art. 1

Art. 1

Art. 4

Leggo

TOT

TO

LIN

La

1)

2)

(eu

Coi

3)

4)

5)

### COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2022

RIDUZIONI			
Art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.	Riduzione del tetto complessivo delle risorse	- €

**FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2022** **36.065,48**

ALTRE VOCI CHE RIENTRANO NEL LIMITE DEL FONDO			
Norma di riferimento	Norma		Somma
Art. 10 CCNL 31.3.1999	Indennità di posizione delle posizioni organizzative		12.911,47 €
Art. 10 CCNL 31.3.1999	Indennità di risultato delle posizioni organizzative		3.227,87 €
Art. 41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001 Segretari Comunali	Maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali		- €
Legge 109/1994 - ART. 92 EX D. LGS. 163/2006	INCENTIVO PROGETTAZIONI AL RUP OMNICOMPRESIVO		
	fondo lavoro straordinario al netto riduzione del 3% art 14 comma 4 CCNL 01.04.99		1.349,60
<b>TOTALE VOCI FUORI DAL FONDO ANNO 2021</b>			<b>17.488,94 €</b>

**TOTALE DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2022** **53.554,42 €**

**LIMITE COMPLESSIVO DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016** **48.994,00 €**

La differenza, rispetto al limite 2016 di euro 48.994,00, è data:

- 1) dal solo aumento contrattuale delle progressioni pari ad € 714,70,
- 2) dall'aumento previsto dall'art. 67, comma 2, lett. A) del CCNL 21.5.2018 (euro 83,20 per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2015 che per il Comune di Pralboino era di 8 dipendenti pari ad € 665,60).
- 3) Dai risparmi del fondo anno 2021 di € 323,76
- 4) Dagli incentivi progettazione al RUP di € zero
- 5) dagli incentivi entrate IMU di euro 2.856,36 al netto degli oneri riflessi

FONDO 2016 - 2020

FONDO DI PARTE STABILE					
Norma di riferimento	Descrizione	Anno di riferimento	Eventuale MS/LS	Percentuale	Somma
rt. 15 comma 1 lett. a) CCNL 1.4.1999	<i>Gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati</i>				14.677,83 €
rt. 15 comma 1 lett. b) CCNL 1.4.1999	<i>Le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i>				- €
rt. 15 comma 1 lett. c) CCNL 1.4.1999	<i>Gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i>				- €
rt. 15 comma 1 lett. f) CCNL 1.4.1999	<i>Art. 2 c. 3 D.Lgs. 165/2001 I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva</i>				- €
rt. 15 comma 1 lett. g) CCNL 1.4.1999	<i>L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996</i>				443,00 €
rt. 15 comma 1 lett. h) CCNL 1.4.1999	<i>Risorse per il pagamento dell'indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell'VIII qualifica funzionale dall'art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 di L. 1.500.000 nonché le somme spettanti a titolo di retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 44 del D.P.R. 333/1990 (anno 1995)</i>				- €



Art. 15 comma 1 lett. i) CCNL 1.4.1999	Quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore (istituzione P.O.)						Art. 32 com
Art. 15 comma 1 lett. l) CCNL 1.4.1999	Aumento delle risorse per il personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni						Art. 4 com
Art. 15 comma 1 lett. j) CCNL 1.4.1999	un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo	Monte salari anno 1997	94.173,07 €	0,52%		489,70	Art. 8 com
Art. 14 comma 3 CCNL 1.4.1999	Riduzione stabile del fondo per il pagamento del lavoro straordinario						TOTALE F
Art. 14 comma 4 CCNL 1.4.1999	Riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999 al pagamento del lavoro straordinario	Lavoro straordinario anno 1999		3%			RIDUZIO
Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, (...) o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.					1.040,20	ilegato D 999 Art. 6-bis D
Art. 4 comma 1 CCNL 5.10.2001	Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza	Monte salari anno 1999	258.458,18 €	1,10%		2.843,04	Art. 9 com
Art. 4 comma 2 CCNL 5.10.2001	Retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam del personale cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000					51,17	
Art. 32 comma 1 CCNL 22.1.2004	Le risorse decentrate sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001	Monte salari anno 2001	111.595,16 €	0,62%		691,89	
Art. 32 comma 2 CCNL 22.1.2004	Le risorse decentrate sono incrementate dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza	Monte salari anno 2001	171.590,00 €	0,50%		857,95	

rt. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004	Le risorse decentrate sono incrementate dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità)	Monte salari anno 2001	- €	0,20%	- €
rt. 4 comma 1 CCNL 9.5.2006	Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza	Monte salari anno 2003	180.554,00 €	0,50%	902,77 €
489,70 rt. 8 comma 2 CCNL 11.4.2008	A decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, con un importo corrispondente allo 0,60% del monte salari dell'anno 2005, qualora il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%	Monte salari anno 2005	175.993,33 €	0,60%	1.055,96 €
<b>TOTALE FONDO</b>					<b>23.053,51 €</b>

<b>RIDUZIONI DEL FONDO DI PARTE STABILE</b>					
legato D al decreto del Ministero dell'Interno del 16 ottobre 1999	Personale ATA	Indennità spettanti nell'intero anno			- €
1.040,20 rt. 6-bis D.Lgs. 165/2001	In caso di esternalizzazione dei servizi le amministrazioni interessate provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale				- €
2.843,04 51,17 691,89 857,95 rt. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.	Riduzione delle parti stabili del fondo			915,46 €

Art. 1 comma 236 L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente	Riduzione delle parti stabili del fondo				
Art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.	Riduzione delle parti stabili del fondo				
<b>TOTALE FONDO PARTE STABILE CON RIDUZIONI</b>						<b>22.138,05 €</b>

FONDO DI PARTE VARIABILE					
Norma di riferimento	Norma	Anno di riferimento	Eventuale MS/LS	Percentuale	Somma
ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001	Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, ecc.				-
ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997	Recupero evasione ICI				-
ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01	Altre specifiche disposizioni di legge				-
ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE	Nuovi servizi e riorganizzazioni senza aumento della dotazione organica				8.662,79 €
ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001	Integrazione 1,2% MS 1997	Monte Salari 1997	97.940,00 €	1,20%	1.175,28 €
ART. 54, CCNL 14.9.2000	Risorse per i mesi notificatori				-
ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	Incentivi funzioni tecniche (erogati prima il 1° gennaio 2018)				-
ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006	Incentivi per la progettazione				1.562,93 €
ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001	Incentivi ISTAT, accordi di sponsorizzazione fuori dal tetto				-
ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001	Economie anno precedente				-
ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001	Economie del fondo straordinario anno precedente				-
ART. 27, CCNL 14/9/2000	Compensi professionali in relazione a sentenze favorevoli				-
ART. 4 DEL D.L. 16/2014	Piani di razionalizzazione per compensare il recupero delle somme per l'errata costituzione del fondo				-
ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011	Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa				-

TOTALE FONDO SOGGETTO AL TETTO					9.838,07 €
TOTALE FONDO parte variabile					11.401,00 €

**RIDUZIONI DEL FONDO DI PARTE VARIABILE**

rt. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.				471,06 €
2.138,05 € rt. 1 comma 236 L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente				- €
8.662,79 € 1.175,28 € rt. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.				- €
TOTALE FONDO PARTE VARIABILE CON RIDUZIONI					9.367,01 €

**FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ANNO 2016 (soggetto al limite)** 31.505,06 €

**ALTRE VOCI CHE RIENTRANO NEL LIMITE DEL FONDO**

Norma di riferimento	Norma		Somma
rt. 10 CCNL 31.3.1999	Indennità di posizione delle posizioni organizzative	Enti senza dirigenza	12.911,47 €
rt. 10 CCNL 31.3.1999	Indennità di risultato delle posizioni organizzative	Enti senza dirigenza	3.227,87 €
rt. 41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001 Segretari Comunali	Maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali		- €
	Fondo lavoro straordinario al netto riduzione del 3% art 14 comma 4 CCNL 01.04.99		1.349,60
TOTALE VOCI FUORI DAL FONDO ANNO 2016			17.488,94 €

**LIMITE TOTALE DEL SALARIO ACCESSORIO DELL'ANNO 2016**

48.994

**LIMITE TOTALE DEL SALARIO ACCESSORIO DELL'ANNO 2021**

48.994

**TOTALE DELLA RIDUZIONE DA OPERARE NELL'ANNO 2021 (o risorse disponibili per integrazioni se ammontare positivo)**

La differenza, rispetto al limite 2016, è data:

- 1) dal solo aumento contrattuale delle progressioni pari ad € 714,70,
- 2) dall'aumento previsto dall'art. 67, comma 2, lett. A) del CCNL 21.5.2018 (euro 83,20 per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2015 che per il Comune di Pralboino era di 8 dipendenti pari ad € 665,60).
- 3) Dai risparmi del fondo anno 2019 di € 343,64
- 4) Dagli incentivi progettazione al RUP di € zero
- 5) dagli incentivi entrate IMU di euro 195,59 + cpdel + irap per un totale di euro 258,76

18.994,00 €

18.994,00 €

- €

**COSTITUZIONE DEL FONDO UNICO CONSOLIDATO DELL'ART. 67 COMMA 1 CCNL 21.5.2018**

*Inserire le risorse dalla Determina di Costituzione del fondo del salario accessorio dell'anno 2017*

Norma di riferimento	Descrizione	Anno di riferimento	Eventuale MS/LS	Percentuale	Somma
t. 15 comma 1 lett. a) CCNL 1.4.1999	<i>Gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati</i>				14.677,83 €
t. 15 comma 1 lett. b) CCNL 1.4.1999	<i>Le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i>				
t. 15 comma 1 lett. c) CCNL 1.4.1999	<i>Gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i>				- €
t. 15 comma 1 lett. f) CCNL 1.4.1999	<i>Art. 2 c. 3 D.Lgs. 165/2001 I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva</i>				- €
t. 15 comma 1 lett. g) CCNL 1.4.1999	<i>L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996</i>				443,00 €
t. 15 comma 1 lett. h) CCNL 1.4.1999	<i>Risorse per il pagamento dell'indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell'VIII qualifica funzionale dall' art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 di L. 1.500.000 nonché le somme spettanti a titolo di retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 44 del D.P.R. 333/1990 (anno 1995)</i>				- €

## COSTITUZIONE DEL FONDO UNICO CONSOLIDATO DELL'ART. 67 COMMA 1 CCNL 21.5.2018

*Inserire le risorse dalla Determina di Costituzione del fondo del salario accessorio dell'anno 2017*

Norma di riferimento	Descrizione	Anno di riferimento	Eventuale MS/LS	Percentuale	Somma
Art. 15 comma 1 lett. i) CCNL 1.4.1999	Quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore (istituzione P.O.)				- €
Art. 15 comma 1 lett. l) CCNL 1.4.1999	Aumento delle risorse per il personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni				- €
Art. 15 comma 1 lett. j) CCNL 1.4.1999	un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo	Monte salari anno 1997	94.173,07 €	0,52%	489,70 €
Art. 14 comma 3 CCNL 1.4.1999	Riduzione stabile del fondo per il pagamento del lavoro straordinario				- €
Art. 14 comma 4 CCNL 1.4.1999	Riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999 al pagamento del lavoro straordinario	Lavoro straordinario anno 1999	- €	3%	- €
Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, (...) o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.				1.164,73 €
Art. 4 comma 1 CCNL 5.10.2001	Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza	Monte salari anno 1999	258.458,18 €	1,10%	2.843,04 €
Art. 4 comma 2 CCNL 5.10.2001	Retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam del personale cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000				51,17 €

rt. 32 cor

rt. 32 cor

rt. 32 cor

rt. 4 cor

rt. 8 cor

TOTALE

RIDUZ

Illegato 999

rt. 6-bi



### COSTITUZIONE DEL FONDO UNICO CONSOLIDATO DELL'ART. 67 COMMA 1 CCNL 21.5.2018

*Inserire le risorse dalla Determina di Costituzione del fondo del salario accessorio dell'anno 2017*

mma	Norma di riferimento	Descrizione	Anno di riferimento	Eventuale MS/LS	Percentuale	Somma
	t. 32 comma 1 CCNL 22.1.2004	Le risorse decentrate sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001	Monte salari anno 2001	111.595,16 €	0,62%	691,89 €
- €	t. 32 comma 2 CCNL 22.1.2004	Le risorse decentrate sono incrementate dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza	Monte salari anno 2001	171.590,00 €	0,50%	857,95 €
- €	t. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004	Le risorse decentrate sono incrementate dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità)	Monte salari anno 2001	- €	0,20%	- €
489,70 €	t. 4 comma 1 CCNL 9.5.2006	Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza	Monte salari anno 2003	180.554,00 €	0,50%	902,77 €
- €						
- €	t. 8 comma 2 CCNL 11.4.2008	A decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, con un importo corrispondente allo 0,60% del monte salari dell'anno 2005, qualora il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%	Monte salari anno 2005	175.993,33 €	0,60%	1.055,96 €
	<b>TOTALE FONDO</b>					<b>23.178,04 €</b>
1.164,73 €	<b>IDUZIONI</b>					
	legato D al decreto del Ministero dell'Interno del 16 ottobre 1999	Personale ATA	Indennità spettanti nell'intero anno scolastico 1998/99			- €
2.843,04 €	t. 6-bis D.Lgs. 165/2001	In caso di esternalizzazione dei servizi le amministrazioni interessate provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale				- €
51,17 €						

**COSTITUZIONE DEL FONDO UNICO CONSOLIDATO DELL'ART. 67 COMMA 1 CCNL 21.5.2018**

*Inserire le risorse dalla Determina di Costituzione del fondo del salario accessorio dell'anno 2017*

Norma di riferimento	Descrizione	Anno di riferimento	Eventuale MS/LS	Percentuale	Somma
Art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.	Riduzione delle parti stabili del fondo			915,46 €
Art. 1 comma 236 L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente	Riduzione delle parti stabili del fondo			- €
Art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.	Riduzione delle parti stabili del fondo			- €

**FONDO UNICO CONSOLIDATO DI PARTE STABILE DERIVANTE DAI PRECEDENTI CCNL**

**22.262,58 €**

**COMUNE DI PRALBOINO**  
(Provincia di BRESCIA)

Verbale N. 6 del 29/09/2022

**REVISORE UNICO DEI CONTI**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**  
(art. 239 del TUEL 267/2000)

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE  
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022**

Il Revisore Unico, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 22 del 28/05/2022 nella persona della Rag. Cristina Minoni, ha esaminato la proposta di determina avente ad oggetto "Costituzione Fondo delle Risorse Decentrate anno 2022", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente alla citata costituzione.

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

**raccomanda**

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:


- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2022 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

**presenta**

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2022 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Brescia, li 29/09/2022

Il Revisore Unico  
Rag. Cristina Minoni



mma  
915,46 €  
- €  
- €  
262,58 €

**COMUNE DI PRALBOINO**  
**(Provincia di BRESCIA)**

**REVISORE UNICO DEI CONTI**

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE  
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022**

Il Revisore Unico, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 22 del 28/05/2022 nella persona della Rag. Cristina Minoni,

**Premesso**

- Che in data 21/09/2022 la Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Domenica Aimo ha trasmesso copia della proposta di determina avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022"*, cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente alla citata costituzione;
- Che il citato Responsabile con nota prot. n. 5779 del 21/09/2022, trasmessa a mezzo posta elettronica, ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

**Preso atto** delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

**Visti**

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate*

022 annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- TE - L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- lla - L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- ha - L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- di - L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- L. - Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Cui

**CRISTINA MINONI**

**Ragioniera Commercialista - Revisore legale**

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

*"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";*

**Viste:**

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.3.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31.3.2022 con la quale è stato approvato il PEG - anno 2022;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 02/09/2022 "atto di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo di produttività anno 2022 e direttive contrattazione decentrata 2022" con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame - anno 2022;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 19/12/2019 che approva il regolamento per la destinazione delle risorse ex art.208 del D.lgs. 285/1992 al fondo di previdenza complementare "Perseo/Sirio" per il personale della Polizia Locale, fondo non ricompreso nel trattamento accessorio della proposta di determina.

**Richiamato** il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

**Esaminata** la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2022, redatta dal Responsabile Rag. Domenica Aimò.

**Preso atto** della quantificazione del "fondo", come da tabella di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2022, come di seguito sinteticamente esposto:

FONDO COMPLESSIVAMENTE DI EURO 53.554,42.=

Parte stabile	Euro	23.642,88		
Parte variabile	Euro	12.422,60		
Indennità di posizione	Euro	16.139,34		
Fondo lavoro straordinario	Euro	1.349,60		

**Verificato** che il fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

**Evidenziato che:**

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2022 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2022 regolarmente approvato nei termini consentiti dalla legge.

CRISTINA MINONI

Ragioniera Commercialista - Revisore legale

**Tutto ciò premesso**

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;


Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Esprime parere favorevole che**

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022, nel limite dell'importo complessivo di euro 53.554,42.

Il Revisore Unico

Rag. Cristina Minoni



Brescia, 29 settembre 2022

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Contabile, esaminata la presente determinazione, esprime parere **TECNICO FAVOREVOLE** per quanto di competenza all'adozione dell'atto di cui sopra ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. Decreto Legislativo 267/2000.

Pralboino, 30-09-2022



LA RESPONSABILE  
DEL SETTORE CONTABILE  
Rag. Domenica Aimo

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore CONTABILE, esaminata la presente determinazione, esprime parere **CONTABILE FAVOREVOLE** per quanto di competenza all'adozione dell'atto di cui sopra ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. Decreto Legislativo 267/2000.

Pralboino, 30-09-2022



IL RESPONSABILE  
SETTORE FINANZIARIO  
Aimo Rag. Domenica

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, dell'art. 153, comma 5°, e dell'art. 147 bis del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche. Si esprime parere favorevole sulla valutazione di incidenza del provvedimento in merito all'equilibrio finanziario della gestione e si attesta di avere verificato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa. Si attesta, inoltre l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa.

Pralboino, 30-09-2022



IL RESPONSABILE  
SETTORE FINANZIARIO  
Aimo Rag. Domenica

La presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04-10-2022 al 19-10-2022



SEGRETARIO COMUNALE  
Lazzaroni Dott.ssa Caty